

«INDIRIZZI» PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 272-BIS DEL D.LGS 152/2006 IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE DI IMPIANTI E ATTIVITÀ

(Decreto direttoriale 309/2023 di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal “Coordinamento Emissioni”)

IL CONTESTO

- Crescente attenzione negli ultimi anni sul tema da parte dei cittadini, e rilevanti pressioni a carico delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali e degli operatori, chiamati a limitare i fenomeni di disturbo olfattivo sul territorio.
- L'assenza di una apposita disciplina sul tema a livello comunitario e nazionale, ha, di fatto, imposto alle Regioni di adottare una serie di norme regionali, che, pur consentendo una prima gestione delle criticità, hanno determinato un quadro disomogeneo di applicazione a livello nazionale con autorizzazioni molto diversificate tra loro anche in presenza di fattispecie similari. Molte Regioni peraltro non hanno introdotto norme specifiche, lasciando in uno stato di profonda incertezza sia le autorità competenti che gli operatori.
- “Coordinamento emissioni” istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell’articolo 281, comma 9, del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 operativo fin dal 2003 anche prima dell’istituzione ufficiale
- In occasione del recepimento della direttiva 2015/2193 sui medi impianti di combustione, anche su richiesta delle Regioni, è stata introdotta una specifica disposizione nella parte quinta del decreto legislativo 152/2006 sulla gestione delle emissioni odorigene.

LA NORMATIVA

Articolo 272 bis Codice dell'ambiente

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

.....

2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.

LA PROCEDURA



Avvalendosi del potere conferitogli dal testo unico ambientale ed in particolare dall'articolo 272bis, comma 2, il Coordinamento emissioni in atmosfera di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 155/2010, ha avviato a partire dal marzo 2020, un apposito gruppo di lavoro costituito dal Ministero dell'ambiente, Regioni ed Arpa, volto ad elaborare gli indirizzi nazionali contenenti misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006.

Il gruppo di lavoro ha predisposto una prima versione del testo degli indirizzi a partire dalle esperienze già consolidate presso le Regioni, che è stato poi perfezionata e integrata nell'ambito di apposite interlocuzioni e riunioni svolte nel corso dell'anno 2020 e fino a luglio 2021. A luglio 2021 il testo finale è stato approvato dal Coordinamento emissioni.

Il testo degli indirizzi approvato dal Coordinamento emissioni articolo 20 del decreto legislativo 155/2010, nell'ultimo trimestre dell'anno 2021 è stato oggetto di interlocuzione anche con le associazioni di categoria.

GLI INDIRIZZI

Decreto direttoriale 309/2023 di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni" pubblicato sul sito del Ministero e con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

<https://www.mase.gov.it/pagina/indirizzi-lapplicazione-dellarticolo-272-bis-del-dlgs-1522006-materia-di-emissioni-odorigene>

GLI INDIRIZZI

Coordinamento emissioni
(articolo 281, comma 9, Dlgs 152/2006)

*INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 272-BIS DEL DLGS 152/2006
IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE
DI IMPIANTI E ATTIVITÀ*

Finalità e campo di applicazione

La base giuridica

Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

Scelta della istruttoria autorizzativa

Procedura estesa di istruttoria autorizzativa

Procedura semplificata di istruttoria autorizzativa

Procedura mediante relazione di ricognizione

Procedura per i casi critici

Altri ambiti di applicazione

Allegato A.1 Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione

Allegato A.2 Campionamento olfattometrico

Allegato A.3 Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo

Allegato A.4 Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene

Allegato A.5 IOMS (Instrumental Odour Monitoring System)

La base giuridica degli Indirizzi è la parte quinta del Dlgs 152/2006, ferma restando la possibilità di essere utilizzati anche in altri ambiti per effetto di norme di rinvio e di collegamento. SI APPLICANO: IN VIA DIRETTA agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) IN VIA INDIRETTA alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA. La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, rappresenta infatti un livello di tutela ambientale non derogabile in peius che deve essere assicurato dall'istruttoria AIA ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4ter, del Dlgs 152/2006.

SI APPLICANO, ALTRESÌ, nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni (o l'AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

PIÙ IN GENERALE, possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la VIA, ecc.).

È titolarità delle autorità regionali individuare le categorie generali di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno e la cui domanda autorizzativa deve pertanto prevedere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene.

Un elenco “di riferimento” può essere individuato, in via generale, nella **TABELLA 1** “Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno”.

La **TABELLA 2** riporta il tipo di approfondimento da richiedere di norma in funzione dell’oggetto della domanda di autorizzazione e delle condizioni che caratterizzano il caso

Gli «INDIRIZZI»: FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE IMPIANTI E ATTIVITÀ AVENTI UN POTENZIALE IMPATTO ODORIGENO

TABELLA 1

Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati	Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno	Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base	Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall'autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene
Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale	Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
Lavorazione materie plastiche	Concerie
Fonderie e produzione di anodi per fonderia	Industrie petrolifere
Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti	Industrie farmaceutiche e cosmetiche
Produzione di pitture e vernici	Industrie alimentari
Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.	Sansifici
Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA	Impianti di produzione della carta
Allevamenti larve di mosca carnaria o simili	Impianti orafi
Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.)	Mangimifici produzione di pet food
Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)	Impianti dell'industria geotermica

Gli «INDIRIZZI»: FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

SCELTA DELLA ISTRUTTORIA AUTORIZZATIVA

TABELLA 2

Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria	Approfondimento
Stabilimento NUOVO	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Nessuna azione necessaria

Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria	Ulteriore condizione	Approfondimento
Stabilimento ESISTENTE Rinnovo Stabilimento ESISTENTE Rinnovo	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni	Relazione di ricognizione
	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni	Nessuna azione necessaria

Il quadro della **TABELLA 2** può essere riassunto come segue:

- 1) per le fasi dell'iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene l'adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una **procedura estesa** o una **procedura semplificata** di istruttoria. Tali fasi comprendono:
 - A) **le autorizzazioni degli stabilimenti nuovi** contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno,
 - B) **i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti** in caso di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene oppure in presenza di pregresse segnalazioni.
- 2) per altre fasi dell'iter autorizzativo l'adempimento del gestore potrebbe limitarsi alla presentazione, di una **relazione di ricognizione**
- 3) **Nessuna azione è richiesta** in caso di:
 - 1) **autorizzazioni degli stabilimenti nuovi** non contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno
 - 2) **rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti** non contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, **in assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene e di segnalazioni pregresse**

Gli «INDIRIZZI»: FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

PROCEDURA ESTESA O SEMPLIFICATA?

È titolarità delle autorità regionali individuare le situazioni in cui applicare la **procedura estesa** oppure la **procedura semplificata**, quando ricorre uno dei casi A) e B).

Per scegliere, tra la **procedura estesa** e la **procedura semplificata**, si possono considerare questi elementi:

- ✓ Il tipo di procedura autorizzativa richiesta in relazione alle emissioni in atmosfera; per esempio, la circostanza che lo stabilimento sia soggetto anche a procedure come lo **screening** e la **VIA** è fortemente indicativa dell'esigenza di applicare la **procedura estesa in sede di autorizzazione**; per gli stessi motivi, l'istruttoria dell'**AIA** implica generalmente l'utilizzo dei criteri della procedura estesa;
- ✓ per gli stabilimenti nuovi, la disponibilità di esperienze consolidate, di dati di bibliografia, ecc., che evidenzino le possibili problematiche di molestie olfattive connesse all'esercizio;
- ✓ per gli stabilimenti esistenti, la sussistenza di pregresse segnalazioni relative a molestie olfattive per presenza di altri stabilimenti nell'area (cumulo d'impatto);
- ✓ il contesto territoriale urbanistico (presenza di altre attività odorigene) e la localizzazione dello stabilimento (zona residenziale, industriale, ecc.);
- ✓ la disponibilità di linee guida settoriali per il contenimento delle emissioni odorigene e/o, per le installazioni soggette ad AIA, di disposizioni specifiche nelle BAT Conclusion;
- ✓ la sussistenza di pregresse valutazioni di tipo sito specifico o ulteriori evidenze oggettive (o dati di letteratura tecnico-scientifica) riferite a casi analoghi.

A) Contenuti della domanda di autorizzazione.

- ✓ descrizione del ciclo produttivo.
- ✓ descrizione della zona (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili).
- ✓ individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene.
- ✓ caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene ([ALLEGATO 4](#)).
- ✓ valutazione della zona circostante, modello di dispersione e mappe di impatto.
- ✓ individuazione degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene.
- ✓ valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile ([TABELLA 3](#)).

B) Sviluppo ed esiti dell'istruttoria autorizzativa.

Descrizione della zona (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili)

L'impatto olfattivo è funzione della sensibilità del ricettore, caratterizzata, principalmente, dai seguenti elementi:

- densità o numero delle persone potenzialmente esposte;
- destinazione d'uso prevalente del territorio, attuale e prevista negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- continuità dell'occupazione: un'area presso la quale la presenza delle persone è continua è da considerare più sensibile di una presso cui la presenza delle persone è breve, occasionale o saltuaria;
- livello di pregio del territorio, inteso rispetto al tipo di uso legittimo che del territorio è atteso e rispetto al grado di compromissione di tale uso che conseguirebbe alla presenza di impatto olfattivo.

Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile

TABELLA 3

Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
PRIMA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale classificate in zone territoriali omogenee A o B. Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata), esclusi gli usi commerciale e terziario	1 ou_E/m³
SECONDA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee C (completamento e/o nuova edificazione) Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti).	2 ou_E/m³
TERZA	Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Zone Territoriali Omogenee A, B e C.	3 ou_E/m³
QUARTA	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.	4 ou_E/m³
QUINTA	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate).	5 ou_E/m³

concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile, calcolate su base annuale

ISTAT - Basi territoriali e variabili censuarie - Descrizione dei dati geografici e delle variabili censuarie delle Basi territoriali per i censimenti: anni 1991, 2001, 2011 - Versione definitiva - 25/02/2016
(<https://www.istat.it/it/files//2013/11/Descrizione-dati-Pubblicazione-2016.03.09.pdf>)
Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e s.m.i.

Caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene

Il gestore assicura nella domanda la caratterizzazione chimica e/o olfattometrica delle fonti emmissive individuate per associare a tali fonti concentrazioni di odore (ou_E/m^3) e portate di odore (ou_E/s), se possibile tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti; qualora non risulti possibile ottenere misure sperimentali, i valori possono essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo.

La caratterizzazione è diretta ad individuare sostanze rilevanti in termini di odore o come traccianti (ai fini del successivo iter istruttorio) e può portare, in certi casi, alla prescrizione, nell'autorizzazione, di valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) o di altre soglie di accettabilità per le sostanze in esame, in aggiunta ai caratteristici valori di concentrazione di odore e di portata di odore.

La caratterizzazione chimica è oggetto dell'[ALLEGATO A4](#).

Caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene

Nello scenario emissivo da impiegare nelle simulazioni per la stima dell'impatto olfattivo ([ALLEGATO A.1](#)), si considerano tutte le sorgenti di emissione significative presenti nello stabilimento.

In generale, si considerano significative le sorgenti per cui la portata di odore sia maggiore di 500 ou_E/s, ad eccezione delle sorgenti con concentrazione massima inferiore a 80 ou_E/m³ indipendentemente dalla portata volumetrica emessa.

L'esclusione dal calcolo modellistico di eventuali sorgenti non significative è condizionata alla presentazione di elementi di giudizio di tipo oggettivo che giustifichino la scelta. Al riguardo, un insieme di sorgenti può essere ritenuto trascurabile se corrispondente ad un rateo emissivo di odore inferiore al 10% di quello complessivo dello stabilimento e comunque contemporaneamente non superiore a 500 ou_E/s. Resta ferma la possibilità dell'autorità competente di richiedere l'inserimento di sorgenti sotto la soglia nella modellizzazione (per esempio, nei casi in cui il numero di sorgenti sotto la soglia risulti rilevante). In ogni caso deve essere data evidenza, almeno in forma riassuntiva tabellare, di tutte le fonti di emissione odorigena presenti nello stabilimento, indipendentemente dal relativo inserimento nella modellazione.

L'autorità competente, può prescrivere al gestore in autorizzazione:

1. gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti, nonché misure aggiuntive (come procedure di controllo e/o gestionali) per i periodi transitori e per gli eventi accidentali,
2. i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s) da applicare alle fonti,
3. i monitoraggi da effettuare (sulle fonti oggetto di interventi e, se opportuno, anche su altre fonti),
4. eventuali specifiche ulteriori modellizzazioni sull'impatto odorigeno,
5. l'obbligo del gestore di produrre, a scadenze, una relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi.
6. valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per specifiche sostanze e valori limite/soglie di accettabilità per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come “traccianti” di odore.

Dopo appositi periodi di monitoraggio (non inferiori ad un anno), l'autorizzazione, sulla base della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nonché sulla base di eventuali ricadute sul territorio (come segnalazioni) e delle attività di controllo/vigilanza svolte, è aggiornata per:

1. introdurre, confermare o (ove sia risultato il superamento dei valori applicati alle fonti) modificare gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti,
2. introdurre/confermare/modificare i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e portata di odore (ou_E/s) da applicare alle fonti,
3. introdurre/confermare/modificare i monitoraggi da effettuare,
4. introdurre modalità operative, gestionali o tecniche da porre in essere per il caso di superamento dei valori applicati alle fonti durante i monitoraggi periodici,
5. se necessario, prescrivere al gestore di predisporre piani di contenimento delle emissioni odorigene, definendone la tempistica di attuazione (da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente).

TALE SEQUENZA RICHIEDE:

- a) un'autorizzazione iniziale in cui si preveda che **gli interventi e i monitoraggi da attuare hanno natura prescrittiva** per il gestore (la relativa omissione è pertanto soggetta a sanzioni ai sensi della legge), mentre i **valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s) sono solo riferimenti funzionali** all'individuazione degli interventi e dei monitoraggi: il relativo superamento è pertanto un presupposto per modificare gli interventi, senza essere soggetto a sanzioni ai sensi di legge.
- b) un'autorizzazione, in sede di aggiornamento, a seguito del periodo di monitoraggio, in cui si preveda che anche i **valori di concentrazione e di portata di odore**, come introdotti e/o modificati e/o confermati, **hanno natura prescrittiva per il gestore**: il relativo superamento è pertanto soggetto a sanzioni ai sensi della legge.

I valori di **concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s)**, in tal modo introdotti, modificati o confermati nell'autorizzazione in sede di aggiornamento, **non costituiscono valori limite di emissione** secondo la definizione legale dell'articolo 268 del Dlgs 152/2006 e, pertanto, **il relativo superamento è soggetto alla sanzione amministrativa** prevista dall'articolo 279, comma 2bis, per la violazione delle prescrizioni autorizzative.

A) Contenuti della domanda di autorizzazione.

- ✓ descrizione del ciclo produttivo.
- ✓ descrizione della zona (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili).
- ✓ individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene.
- ✓ caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene.
- ✓ valutazione della zona circostante, ~~modello di dispersione e mappe di impatto.~~
- ✓ individuazione degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene.
- ✓ ~~valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile (TABELLA 3).~~

B) Sviluppo ed esiti dell'istruttoria autorizzativa.

L'autorità competente, può prescrivere al gestore in autorizzazione:

1. gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti, nonché misure aggiuntive (come procedure di controllo e/o gestionali) per i periodi transitori e per gli eventi accidentali,
- ~~2. i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s) da applicare alle fonti,~~
3. i monitoraggi da effettuare (sulle fonti oggetto di interventi e, se opportuno, anche su altre fonti),
- ~~4. eventuali specifiche ulteriori modellizzazioni sull'impatto odorigeno,~~
5. l'obbligo del gestore di produrre, a scadenze, una relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi.
6. valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per specifiche sostanze e valori limite/soglie di accettabilità per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come “traccianti” di odore.

A) Contenuti della domanda di autorizzazione.

✓ schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi predisposti al riguardo, in termini ricognitivi di quanto già in essere

B) Sviluppo ed esiti dell'istruttoria autorizzativa.

✓ l'autorità competente può, come è logico, richiedere, nel caso in cui dall'esame della domanda e della relazione standard emergano aspetti da chiarire, l'esecuzione degli approfondimenti e delle verifiche necessari

Tale procedura si fonda su tre principi:

- la cooperazione tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria
- la proporzionalità dell'azione amministrativa: l'autorità competente applica un approccio flessibile e graduale in funzione dei singoli casi
- il miglioramento continuo della performance.

Si possono individuare le seguenti fasi della procedura

- A. Fase di approccio alla situazione critica e di impostazione della procedura.
- B. Fase della verifica dell'impatto olfattivo
- C. Fase di riesame dell'autorizzazione
- D. Fase successiva all'adeguamento

Un'importante modalità di applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 è infine rappresentata, sotto un'altra visuale, dalla necessità di una sinergia con la pianificazione urbanistico/territoriale.

Appare utile, in tale quadro, che le competenti autorità territoriali possano assicurare, a livello locale, un efficace **coordinamento** con le norme e procedure relative alle **emissioni acustiche** e quelle relative alla **pianificazione territoriale/urbanistica**.

È inoltre utile che, in sede di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni procedenti tengano conto della presenza di sorgenti odorigene significative garantendo la coerenza delle previsioni dei piani con le finalità degli Indirizzi.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE